

Objektyp: **Issue**

Zeitschrift: **L'educatore della Svizzera italiana : giornale pubblicato per cura della Società degli amici dell'educazione del popolo**

Band (Jahr): **95 (1953)**

Heft 3-4

PDF erstellt am: **27.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

L'EDUCATORE

DELLA SVIZZERA ITALIANA

Organo della Società «Amici dell'Educazione del Popolo»
Fondata da STEFANO FRANSCHINI, il 12 settembre 1837

Direzione: FELICE ROSSI - Bellinzona

Nel 150.^o dell'autonomia cantonale

Riputiamo non superfluo in occasione del 150.^o anniversario dell'autonomia ticinese riprodurre integralmente in queste pagine i due capitoli dell'Atto di Mediazione che segnano, il primo, la conquista della sovranità cantonale, il secondo la base legale della nuova Confederazione uscita dalla sconfitta militare del 1798 e dall'esperienza quinquennale della Repubblica elvetica una e indivisibile¹⁾.

La costituzione del 1803 è per il Ticino il corollario del pronunciamento luganese di cinque anni prima, seguito con qualche esitazione nelle altre parti del paese. La rivoluzione pacifica di Lugano ci diede l'indipendenza dai cantoni svizzeri, che da tre secoli dominavano nel Ticino (nella Leventina il dominio d'Uri cominciò un secolo prima), impedì l'unione alla Cisalpina e legò stabilmente le nostre sorti a quelle della Svizzera.

Inutile almanaccare sugli svolgimenti possibili di una storia che non ci fu: se la indipendenza dei vecchi baliaggi sarebbe sopravvissuta malgrado le divisioni profonde esistenti allora e in parte anche dopo, se il riconoscimento (stentato e non scevro di restrizioni mentali degli ex sovrani, o almeno di una parte di essi) ci

avrebbe posti davvero al riparo da sorprese nell'avvenire, se il paese avrebbe trovato una pacifica unità, e in quella una evoluzione più confacente. Più che inutile, antistorico, per noi Ticinesi, che non avevamo una tradizione di autogoverno, farneticare sul più e il meglio che sarebbe seguito (perchè sul peggio chi escogita trame storiche perfette, e impossibili, non ha tempo di soffermarsi), se la Francia non avesse invaso e distrutto l'antica Confederazione, ciò che invece fece, e se, al posto dell'Elvetica degli Stapfer, dei Rengger e degli Usteri, avessimo avuto una Confederazione guidata dai Reding e dagli Steiger. E questo non si dice per rincorrere ombre, ma perchè il quadro storico degli avvenimenti che si svolsero nel Ticino e nella Svizzera fra il '98 e il 1803 è troppo alterato, e talvolta fino falsato, da interpolazioni e correlativi svolgimenti arbitrari appunto appoggiati a questi « se », che trovano la loro spiegazione in lontani interessi egoistici e posizioni ideologiche, gli uni contrari alla emancipazione ticinese, le altre ancor esse in antitesi con gl'ideali che mossero i Pellegrini e gli Stoppani a proclamare la indipendenza; e che sono appunto un residuo malumore ottocentesco per la partecipazione al moto spirituale e politico promosso dalla « Dichiarazione dei diritti », e volto nel Ticino alla liberazione del paese soggetto.

¹⁾ Come si sa, l'Atto di Mediazione consta di diciannove capitoli riservati alle costituzioni cantonali e uno alla costituzione federale (Atto federativo).

Di queste contraffazioni storiche si trova traccia ancora oggi in testi scolastici: e non deve meravigliare se idee confuse e peggio hanno libero corso nella formazione della gioventù, e se perfino capita, come è già avvenuto, che a riunioni di maestri spicciativamente si liquidi la rivoluzione francese col «depredamento» di opere d'arte in Italia, e che si dia ampio riconoscimento di patriottismo ai controrivoluzionari del '99.

Il dottor Martinola ha compiuto opera saggia (e speriamo utilissima), illustrando con i suoi articoli nella «Scuola ticinese» il passaggio dalla sudditanza ai moti democratici del 1814. È da augurare che quella guida sicura raddrizzi giudizi erronei molto radicati e induca a revisioni necessarie.

Scosso il giogo e ottenuta la garanzia che la libertà svizzera sarebbe stata rispettata nel Ticino (la vecchia Confederazione intanto era caduta), il Governo provvisorio di Lugano fin dal 1.^o aprile 1798 si metteva in corrispondenza con le autorità svizzere per l'adesione al nuovo Stato; e a distanza d'una settimana era invitato a non differire la nomina dei deputati. Ma alla seduta costitutiva dei consigli legislativi dell'Elvetica e alla nomina del nuovo governo (Direttorio) il Ticino non fu rappresentato «perocchè — si legge nella «Storia della Svizzera Italiana dal 1797 al 1802» del Peri — di qua dalle Alpi non eravi che il Governo provvisorio della Comunità di Lugano, che desse segno di vita». E anche l'autorità luganese, nonostante il voto quasi unanime delle assemblee, non riuscì a fare eleggere i rappresentanti. Solo verso la metà dell'anno i due cantoni ticinesi di Bellinzona e Lugano poterono organizzarsi, sebbene il Direttorio avesse già dato un prefetto all'uno e all'altro. A questa data quindi risale la nostra libera partecipazione allo Stato elvetico (1798), o, come s'usa dire, l'entrata nella Confederazione. Libera partecipazione, diciamo, poichè sebbene gli ex baliaggi di Lugano e di Mendrisio soltanto avessero dato senza condizioni, e anzi con qualche entusiasmo, la loro adesione all'Elvetica — perchè più degli altri timorosi nei riguardi della Cisalpina —, pure le rima-

nenti parti del Cantone diedero il loro consenso «senza subire pressione particolare», a differenza dei cinque cantoni della Svizzera centrale e dei paesi della Svizzera orientale, che volendo difendere la loro autonomia furono costretti con la forza delle armate francesi a fare atto di sottomissione.

Le vicende dell'Elvetica sono assai complesse. L'ordine politico va giudicato nel quadro storico dell'epoca (che non è riducibile ai semplici termini di federalismo contro unitarismo, ma abbraccia altresì questioni grosse d'ordine sociale, economico, morale, ideologico). La lotta tra unitari e federalisti, durata cinque anni, ebbe per risultato un'evoluzione profonda, che non permise se non parziali ricadute nello stato di cose anteriore alla rivoluzione; e diede al paese uno spirito nuovo e una più salda consistenza, che creò le condizioni fondamentali per la successiva evoluzione (1848). Resta invece ipotesi vuota, non sorretta da prova alcuna, che senza quell'intermezzo di regime unitario potesse ottenersi migliore o almeno uguale risultato, in tempi di così profonde e vaste agitazioni da sovvertire il continente.

Con la Mediazione l'unità territoriale e politica nel Cantone è raggiunta: le rivendicazioni della Svizzera centrale, anche limitatamente alla Leventina, sono respinte; i confini distrettuali non sono più barriere insuperabili: e, nei limiti fissati dalle concezioni del tempo, le divisioni amministrative offrono garanzie non trascurabili, e comunque lasciano via aperta all'evoluzione. Anche nel più vasto campo federale il nuovo statuto è garanzia di collaborazione concretamente operosa. La Restaurazione darà alla Svizzera i suoi stabili confini, e sarà atto avveduto; ma, anche, risospingerà su posizioni arretrate le conquiste democratiche.

I due capitoli che facciamo seguire, togliendoli dalla pubblicazione ufficiale del tempo, possono giovare a più chiara comprensione dell'evento che si commemora, e in generale a illustrare adeguatamente uno dei periodi più importanti della nostra storia.

Atto di Mediazione

1.° Costituzione del Cantone Ticino

TITOLO I.

Divisione del Territorio e stato politico dei cittadini

Art. 1. Il Cantone del Ticino comprende, oltre il territorio rinchiuso ne' suoi limiti attuali, la Valle Leventina.

2. Egli è diviso in otto Distretti, cioè: Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina. Bellinzona è il Capo-luogo del Cantone. Gli otto Distretti son suddivisi in 38 Circoli. I Cittadini si riuniscono, quando v'ha luogo, in Assemblea di Comune, ed in Assemblee di Circolo.

3. Per esercitare i diritti di Cittadino in un'Assemblea di Comune, o di Circolo, si richiede: 1. Essere domiciliato da un anno nel Circolo, o nel Comune; 2. Avere l'età d'anni 20, ed essere ammogliato, od esserlo stato; oppure avere l'età di 30 anni, se non si è stato ammogliato; 3. Essere proprietario, o usufruttuario d'uno stabile del valore di 200 franchi svizzeri, o d'un credito di 300 franchi ipotecato su d'uno stabile; 4. Nei circoli ove eranvi dei Patriziati, se non si era prima patrizio d'una delle Comuni del Cantone, pagare alla Cassa de' poveri del suo domicilio un'annua somma che sarà regolata dalla Legge, giusta il valore delle proprietà della Comune, il cui minimum sarà di 6 franchi, e il maximum di 50; ciò non dimeno per la prima elezione sarà sufficiente di pagare il 3 per cento del prezzo dell'ultimo contratto d'acquisto del Patriziato.

Sono eccettuati da questa quarta condizione i ministri del Culto, e i capi di famiglia nati in Svizzera, o nei paesi già sudditi della Svizzera, Padri di quattro figlj, che passano l'età d'anni 16, inscritti nelle milizie, e che hanno un mestiere, od uno stabilimento.

4. Mediante la somma pagata annualmente alla cassa dei poveri, o il capitale di questa somma si diviene co proprietario dei beni appartenenti al Patriziato, e si ha diritto ai soccorsi assicurati ai patrizj della Comune.

Gli stranieri, o i Cittadini Svizzeri d'un altro Cantone, che dopo aver compito il tempo di domicilio, e le diverse condizioni fissate

dalla Legge, vogliono divenire Cittadini del Cantone Ticino, possono essere obbligati a pagar il capitale al ventesimo della somma annuale, cui è stata valutata la comproprietà dei beni del Patriziato del loro domicilio; ciò che è da fissarsi da un atto particolare della Comune.

TIT. II.

Pubbliche Autorità

5. In ogni Comune vi è una Municipalità composta d'un Sindaco, di due Aggiunti, e d'un Consiglio Municipale di 8 Membri almeno, e di 16 al più. Gli Officiali Municipali restano in carica 6 anni; si rinnovano per terzo, e sono rieleggibili.

La Legge determina gli attributi d'ogni Municipalità, riguardo: 1. La polizia locale; 2. Il riparto, e la percezione delle imposte; 3. L'amministrazione particolare dei beni della Comune, e della Cassa dei poveri, ed i dettaglj d'amministrazione generale, di cui può essere incaricata.

Determina pure le funzioni particolari dei Sindaci, degli Aggiunti e dei Consiglj Municipali.

6. In ogni circolo v'ha un Giudice di pace: Egli invigila, e dirige le amministrazioni delle Comuni del suo circondario.

Egli presiede alle assemblee del circolo, e vi esercita la polizia.

E' conciliatore delle differenze tra i cittadini; E' ufficiale di polizia giudiziaria, incaricato delle indagini preliminari in caso di delitto; e giudica con degli Assessori gli affari civili di poco valore. La Legge determina ciascuno di questi attributi.

7. Il Poder Sovrano è esercitato da un gran Consiglio composto di 110 Deputati nominati per cinque anni, oppure a vita nei casi determinati dall'Art. 15. Egli si unisce il primo lunedì di Maggio nella Città di Bellinzona; e la sua sessione ordinaria è d'un mese, a meno che il piccolo Consiglio non ne prolunghi la durata. Il gran Consiglio, 1. accetta, o rigetta i progetti di Legge, che gli sono presentati dal piccolo Consiglio; 2. Si fa render conto dell'esecuzione delle Leggi, ordini, e regolamenti; 3. riceve, e segna i

conti delle Finanze del piccolo Consiglio; 4. Fissa le indennità dei funzionarj pubblici; 5. Approva l'alienazione dei beni Cantionali; 6. Delibera sulle dimande di Diete straordinarie; nomina i Deputati alle Diete, e dà loro delle istruzioni; 7. Vota in nome del Cantone.

8. Un piccolo Consiglio composto di 9 Membri del gran Consiglio, i quali continuano a farne parte, e sono sempre rieleggibili, ha l'iniziativa dei progetti di Legge, e di imposta.

Egli è incaricato dell'esecuzione delle Leggi, ed ordini: A quest'effetto Egli fa i Decreti necessarj, dirige, ed invigila sulle autorità inferiori, e nomina i suoi agenti.

Rende conto al gran Consiglio di tutti i rami dell'amministrazione, e si ritira quando si delibera sulla sua gestione, e su li suoi conti.

Dispone della forza armata pel mantenimento dell'ordine pubblico.

Può prolungare la durata delle Sessioni ordinarie del gran Consiglio, e convocarne delle straordinarie.

9. In materia civile, e criminale vi sono dei Tribunali di Prima Istanza, i cui Membri sono indennizzati dai litiganti. La legge determina il numero di questi Tribunali, la loro organizzazione, e competenza.

10. Un Tribunale d'Appello, composto di 13 Membri pronuncia in ultima Istanza. Per giudicare in materia criminale si richiedono almeno 9 Membri; e se si tratta di un delitto, che importi pena capitale, se ne richiedono 13: in caso di bisogno chiama degli uomini legali.

D'altronde la Legge determina la forma di procedura, e la durata delle funzioni dei Giudici.

11. Un Tribunale composto d'un Membro del piccolo Consiglio, e di 4 Membri del Tribunale d'Appello, decide sulle contese dell'amministrazione.

TIT. III.

Modo d'elezione, e condizioni d'eligibilità

12. I Membri della Municipalità sono nominati dall'Assemblea della Comune, tra i Cittadini dell'età di trent'anni, e proprietarj, o usufruttuarj d'uno stabile del valore di 500 franchi Svizzeri, o di un credito della stessa somma, ipotecato su d'uno stabile.

13. I Giudici di pace sono nominati dal piccolo Consiglio, tra i Cittadini, che hanno una proprietà, od un credito di 1000 franchi nella stessa specie di beni.

14. Le cariche al gran Consiglio vengono date per via di elezione immediata, o per elezione a sorte, nel modo seguente.

I Cittadini abitanti nell'estensione d'un circolo formano un'Assemblea, che non può aver luogo, che in virtù d'una convocazione ordinata 15 giorni prima dal Giudice di pace, e pubblicata 7 giorni prima da ciascuna Municipalità.

L'Assemblea di ciascun Circolo fa tre nomine: 1. Ella nomina nel Circondario del suo distretto un Deputato, che entra nel gran Consiglio senza l'intervento della sorte. L'età di 30 anni è la sola condizione d'eligibilità per questa prima nomina. Il Giudice di pace, Presidente dell'Assemblea, non può essere nominato nel suo circolo. 2. Essa nomina tre candidati fuori del suo territorio, tra i Cittadini proprietarj, od usufruttuarj d'uno stabile di oltre 16000 franchi svizzeri, o d'un credito dello stesso valore, ipotecato su d'uno stabile. Per questa seconda nomina basta avere 25 anni. 3. Nomina due candidati fuori del suo territorio, tra i Cittadini, che oltrepassano li 50 anni; e per quest'ultima nomina basta avere una proprietà, un usufrutto, o un credito ipotecario di 4000 franchi in stabili.

Li 190 Candidati sono ridotti dalla sorte a 72, che, riuniti ai 38 Deputati di prima nomina, formano li 110 Membri del gran Consiglio.

15. Li Membri del gran Consiglio della seconda e terza nomina non appartengono ad alcun circolo. Quelli della seconda sono in vita, se sono stati presentati nello stesso anno da 15 circoli.

Sono pure in vita quelli della terza nomina, se 30 circoli gli hanno presentati nello stesso anno.

16. Li Membri del gran Consiglio della prima nomina ponno essere indennizzati dai loro circoli; le funzioni degli altri sono gratuite.

17. Per i posti della seconda, e terza nomina, che divenissero vacanti nel gran Consiglio, la sorte li rimpiazza coi candidati, che sono rimasti sulla lista; questa lista si rinnova ogni cinque anni.

18. Se all'epoca del rinnovamento periodico trovansi nel gran Consiglio più di 34 Membri a vita, il soprappiù viene aggiunto al numero de' 110, sicchè in ogni elezione generale entrano nel gran Consiglio almeno 33 Cittadini della classe dei proprietarj prediali di 16 mille franchi, oppure dell'età di più di 50 anni.

19. Il Presidente del gran Consiglio è scelto in ogni sessione tra i Membri del piccolo Consiglio: egli non vota, quando si tratta de' conti, e della gestione di questo Consiglio. Egli non assiste alle deliberazioni del piccolo Consiglio, durante la sua presidenza.

20. Li Membri del piccolo Consiglio sono nominati dal gran Consiglio per 6 anni, e rinnovati per terzo: il primo atto della nomina determinerà, quelli che sortiranno alla fine del secondo, e del quarto anno.

Per essere eleggibile bisogna essere proprietario, usufruttuario, o creditore con ipoteca del valore di 9 mille franchi in stabili. Il piccolo Consiglio elegge il suo Presidente ogni mese.

21. Li membri dei Tribunali di Distretto sono nominati dal piccolo Consiglio su di una

triplice lista presentata dal Tribunale d'appello. Non possono essere scelti, che tra i proprietarj, usufruttuarj, o creditori con ipoteca del valore di 3000 franchi in stabili.

22. Li membri del Tribunale di appello sono nominati dal gran Consiglio; ed oltre la condizione di proprietà richiesta per il piccolo Consiglio, è d'uopo che abbiano esercitato per cinque anni delle funzioni giudiziarie, o che sieno stati membri delle autorità superiori.

TIT. IV.

Disposizioni generali, e garanzie

23. Ogni Svizzero abitante del Cantone Ticino è soldato.

24. Le assemblee di circolo non possono in alcun caso corrispondere, nè tra loro, nè con un individuo o una corporazione fuori del Cantone.

25. La Religione Cattolica Romana è la Religione del Cantone. E' garantita la facoltà di riscattar le decime, e i censi al loro giusto valore.

2° Atto federativo

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1. Li 19 Cantoni della Svizzera cioè: Appenzel, Argovia, Basilea, Berna, Friburgo, Glaris, Grigioni, Lucerna, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Ticino, Turgovia, Underwald, Ury, Vaud, Zug, e Zurigo sono confederati tra loro secondo i principj stabiliti nelle loro rispettive costituzioni. Essi si garantiscono reciprocamente la loro costituzione, il loro territorio, libertà, ed indipendenza, tanto contro le potenze estere, quanto contro l'usurpazione d'un Cantone, o d'una fazione particolare.

2. I contingenti di truppe, o di denaro, che divenissero necessarj all'esecuzione di tale garanzia verranno somministrati da ciascun Cantone nella proporzione seguente: Sopra 13,203 uomini, il contingente di Berna sarà di N. 2292, quello di Zurigo N. 1929, Vaud N. 1482, San Gallo N. 1315, Argovia N. 1205, Grigioni N. 1200, Ticino N. 902, Lucerna N. 867, Turgovia N. 835, Friburgo N. 620, Appenzell N. 486, Soletta N. 452, Ba-

silea N. 409, Svitto N. 301, Glarona N. 241, Sciaffusa N. 233, Underwald N. 191, Zug N. 125, Urania N. 118.

E sopra una somma di 490,507 lire svizzere verrà pagato dai Grigioni Lir. 12,000, Svitto Lir. 3012, Underwald Lir. 1907, Urania Lir. 1184, Ticino Lir. 18,039, Appenzell Lir. 9728, Glarona Lir. 4823, Zug Lir. 2497, San Gallo Lir. 39,451, Lucerna Lir. 26,016, Turgovia Lir. 25,052, Friburgo Lir. 18,591, Berna Lir. 91,695, Zurigo Lir. 77,153, Vaud Lir. 59,273, Argovia Lir. 52,212, Soletta Lir. 18,097, Sciaffusa Lir. 9327, Basilea Lir. 20,450.

3. Non esistono più in Svizzera, nè paesi sudditi, nè privilegi di luogo, di nascita, di persone, o di famiglia.

4. Ogni Cittadino Svizzero ha la facoltà di trasferire il suo domicilio in un altro Cantone, e di esercitarvi liberamente la sua industria: egli acquista i diritti politici conforme alla legge del Cantone, in cui si stabilisce; ma non può godere insieme dei diritti politici in due Cantoni.

5. Gli antichi diritti di *Abzug* (*traite interieure, et traite foraine*) sono aboliti. La libera circolazione delle derrate, bestiami, e mercanzie, è garantita. Non può essere stabilito nell'interno della Svizzera alcun diritto di gabella, d'entrata, di transito, o di dazio. Li dazj alle frontiere esterne restano a profitto dei Cantoni limitrofi all'estero; ma le tariffe devono essere sottomesse all'approvazione della Dieta.

6. Ogni Cantone conserva i pedaggi destinati alla riparazione delle strade, argini, e ripari dei fiumi. Le tariffe hanno egualmente bisogno dell'approvazione della Dieta.

7. Le monete fabbricate in Svizzera hanno un titolo uniforme, che vien determinato dalla Dieta.

8. Nessun Cantone può dare asilo ad un reo legalmente condannato, nè ad un prevenuto legalmente inquisito.

9. Il numero delle truppe assoldate, che può mantenere un Cantone, è limitato a duecento uomini.

10. Resta interdetta qualunque alleanza di un Cantone con un altro, o con una Potenza straniera.

11. Il Governo, o il Corpo legislativo d'ogni Cantone, che viola un Decreto della Dieta, può essere tradotto come ribelle d'avanti un Tribunale composto de' Presidenti de' Tribunali criminali di tutti gli altri Cantoni.

12. I Cantoni godono di tutti i poteri, che non sono stati delegati espressamente all'Autorità Federativa.

TIT. II.

Del Cantone dirigente

13. La Dieta si riunisce alternativamente, e d'un anno all'altro, in Friburgo, Berna, Soletta, Basilea, Zurigo, e Lucerna.

14. I Cantoni, di cui queste Città sono i Capi-luoghi, divengono successivamente Cantoni dirigenti. L'anno del Direttoriato comincia il primo Gennaio.

15. Il Cantone dirigente somministra ai Deputati alla Dieta l'alloggio, e una guardia d'onore: egli provvede alle spese delle sessioni.

16. Lo Scoltetto, o Borgomastro del Cantone dirigente unisce al suo titolo quello di Landamano della Svizzera; egli ha la custo-

dia del sigillo della Repubblica Elvetica; non può allontanarsi dalla Città. Il gran Consiglio del suo Cantone gli accorda un appuntamento particolare, e fa pagare le spese straordinarie procedenti da questa Magistratura.

17. I Ministri stranieri rassegnano al Landamano della Svizzera le loro lettere credenziali, o di richiamo, e s'indirizzano a lui per le negoziazioni; egli è l'incaricato intermedio delle altre relazioni diplomatiche.

18. All'apertura delle Diete egli presenta i rapporti, che gli sono pervenuti sugli affari interni, ed esteri interessanti la Federazione.

19. Nessun Cantone può richiedere e mettere in movimento nel suo territorio più di 500 uomini di milizia, prima d'averne prevenuto il Landamano della Svizzera.

20. In caso di rivolta nell'interno d'un Cantone, o d'ogni altro bisogno pressante, fa marciar delle truppe da un Cantone all'altro; sulla dimanda però solo del grande, o piccolo Consiglio del Cantone, che invoca soccorso, e dopo aver sentito il parere del piccolo Consiglio del Cantone dirigente, salvo di convocar la Dieta dopo la repressione delle ostilità, o se il pericolo continua.

21. Se durante le vacanze della Dieta nascono delle contestazioni fra due, o più Cantoni, si ha ricorso al Landamano della Svizzera, il quale, a seconda delle circostanze più o meno urgenti, nomina degli arbitri conciliatori, o ne differisce alla Dieta prossima la discussione.

22. Egli previene i Cantoni, se la loro condotta interna compromette la tranquillità della Svizzera, o se succede presso di loro qualche cosa d'irregolare, e di contrario sì all'Atto Federativo, che alla loro Costituzione particolare. Allora egli può ordinare la convocazione del gran Consiglio, o dei Parlamenti (*Lands-gemeindes*) nei luoghi, ove la Suprema Autorità viene esercitata immediatamente dal popolo.

23. Il Landamano della Svizzera spedisce al bisogno degli ispettori incaricati della visita delle strade, e fiumi. Ordina su questi oggetti dei travagli urgenti, e in caso di necessità fa eseguire direttamente, e a spese di chi s'aspetta quei, che non sono incominciati, o terminati nel tempo prefisso.

24. La sua firma accredita, ed imprime il carattere nazionale agli atti, che ne sono muniti.

TIT. III. Della Dieta

25. Ciascun Cantone manda alla Dieta un deputato, a cui si possono aggiungere uno o due Consiglieri, che lo rimpiazzino in caso d'assenza, o malattia.

26. I deputati alla Dieta hanno delle istruzioni, e dei poteri limitati, e non votano contro le loro istruzioni.

27. Il Landamano della Svizzera è di diritto deputato del Cantone dirigente.

28. Li 19 deputati, che compongono la Dieta formano 25 voci nelle deliberazioni. I deputati dei Cantoni, la cui popolazione oltrepassa i cento mille abitanti, cioè quelli di Berna, Zurigo, Vaud, San Gallo, Argovia e Grigioni, hanno ciascuno due voci.

I deputati dei Cantoni, la di cui popolazione non arriva a cento mille anime, cioè quelli del Ticino, di Lucerna, Turgovia, Friburgo, Appenzell, Soletta, Basilea, Svitto, Glarona, Sciaffusa, Undervald, Zug, ed Ury, hanno ciascuno una sola voce.

29. La Dieta presieduta dal Landamano della Svizzera si unisce il primo lunedì di Giugno; e la sua sessione non può eccedere il termine d'un mese.

30. Hanno luogo delle Diete straordinarie; 1. Sulla domanda d'una Potenza vicina, o dell'uno dei Cantoni, approvata dal gran Consiglio del Cantone dirigente, che vien convocato a tale effetto, se trovasi in vacanza; 2. Sull'avviso del gran Consiglio, o del Parlamento di cinque Cantoni, che trovano ragionevole a tale riguardo una dimanda, che non fu ammessa dal Cantone dirigente; 3. Quando esse vengono convocate dal Landamano della Svizzera.

31. Le dichiarazioni di guerra, ed i trattati di pace, o di alleanza emanano dalla Dieta; ma v'è necessario il consenso di tre quarti de' Cantoni.

32. Ella sola conchiude dei trattati di commercio, e delle capitolazioni per servizio estero. Essa autorizza i Cantoni, se v'ha luogo, a trattare particolarmente su d'altri oggetti con una Potenza straniera.

33. Non si può da alcun Cantone reclutare per una Potenza estera, senza il consenso della Dieta.

34. La Dieta ordina il contingente di truppe determinato per ciascun Cantone dall'articolo 2.: essa nomina il Generale che deve comandarle, e prende inoltre tutte le misure necessarie per la sicurezza della Svizzera, e per l'esecuzione delle altre disposizioni dell'articolo 1.

Ella ha lo stesso diritto, se dei torbidi nati in un Cantone, minacciano la quiete degli altri Cantoni.

35. Ella nomina, e spedisce gli Ambasciatori straordinarj.

36. Pronuncia sulle contestazioni, che accadono tra i Cantoni, se queste non sono state terminate per mezzo degli arbitri. A tale effetto ella si forma in Sindacato alla fine de' suoi travaglji ordinarj; ma allora ciascun deputato ha una voce; e non possono essergli date delle istruzioni a questo riguardo.

37. I processi verbali della Dieta sono depositati in due registri, uno dei quali resta al Cantone dirigente, e l'altro col sigillo dello Stato viene alla fine di Dicembre trasferito al Capo-luogo del Cantone dirigente, che succede.

38. Un Cancelliere, ed un Segretario, nominati dalla Dieta per due anni, e pagati dal Cantone dirigente, secondo che è regolato dalla Dieta, seguono sempre il sigillo, ed i registri.

39. La Costituzione di ciascun Cantone scritta su pergamena, e munita del sigillo del Cantone, è depositata negli archivj della Dieta.

40. Il presente Atto Federativo, come pure le costituzioni particolari dei 19 Cantoni, annullano tutte le disposizioni anteriori, che vi fossero contrarie; e nessun diritto, in ciò che concerne il regime interno dei Cantoni, ed i loro rapporti tra di loro, può esser fondato sull'antico stato politico della Svizzera.

Il riposo della Svizzera, il successo delle nuove istituzioni, che trattasi di formare, richiedono, che le operazioni necessarie per farle succedere all'ordine di cose che finisce, e per tramandare a nuove Magistrature la cura della pubblica felicità, siano garantite dell'influenza delle passioni, esenti da tutto ciò, che potrebbe animarle, e mettere in urto,

ed eseguite con moderazione, imparzialità, e prudenza. Non si può sperare una marcia convenevole, che da Commissarj nominati dallo stesso Atto di Mediazione, ed animati dallo spirito, che lo ha dettato.

Per queste considerazioni,

Noi nella predetta nostra qualità, e colla riserva precedentemente espressa, stabiliamo quanto segue:

Art. 1. Per l'anno 1803, Friburgo è il Cantone dirigente.

2. Il Cittadino Luigi d'Affry è Landamano della Svizzera per quest'anno, ed investito di poteri straordinarj sino alla riunione della Dieta.

3. L'Atto di Mediazione in originale sarà consegnato al Landamano, perchè lo deponga negli archivj del Cantone dirigente.

4. In ciascun Cantone una Commissione di 7 membri, dei quali uno scelto da Noi, e 6 proposti dai dieci deputati nominati per conferire con Noi, è incaricata di porre in attività la Costituzione, e d'amministrare provvisoriamente.

5. La Commissione del Cantone Ticino è composta dai Cittadini esguenti:

Sacchi, Amministratore, Presidente. Maderni, (di Mendrisio) Giudice del Cantone. Giacomo Buonvicini (di Lugano) già Prefetto. Rusconi, già Prefetto. Maghetti, Membro della Camera Amministrativa (di Lugano). Franzoni, (di Locarno) già Prefetto. Frasca, già Senatore, attuale Prefetto (di Lugano).

6. Il 10 del prossimo Marzo si scioglierà il Governo Centrale dopo aver consegnate le sue carte, e gli archivj al Landamano della Svizzera.

7. Ogni Commissione s'adunerà il 10 Marzo nel Capo-Luogo del Cantone, e tosto notificherà la sua riunione al Prefetto.

8. Entro le 24 ore, che succederanno alla notificazione, il Prefetto rimetterà alla Commissione le carte dell'amministrazione.

9. Nei casi, che potranno esigere delle istruzioni, od autorizzazioni speciali, le commissioni si rivolgeranno al Landamano della Svizzera.

10. La Costituzione dovrà essere in attività per il 15 Aprile: per il primo di Giugno ogni Cantone avrà nominato i suoi Deputati

alla Dieta, e stese le loro istruzioni; e per il primo Lunedì di Luglio dell'anno corrente si riunirà la Dieta.

11. Gli affari pendenti presso il Tribunale Supremo, saranno rimessi al Tribunale di appello del Cantone delle parti. Il Tribunale Supremo cesserà da tutte le sue funzioni per il 10 Marzo.

12. Le truppe Elvetiche attualmente al soldo della Svizzera, che per il primo di Maggio non saranno impiegate dai Cantoni saranno ricevute al servizio della Francia

13. Non si possono formar processi per delitti relativi alla rivoluzione, commessi o pretesi commessi, sia dai particolari, sia nell'esercizio di pubblica funzione.

La dissoluzione del Governo Centrale, e la reintegrazione della Sovranità nei Cantoni, esigendo, che sia provveduto al pagamento dei debiti Elvetic, ed alla disposizione dei beni dichiarati Nazionali; Noi nella sudetta qualità, e colla riserva precedentemente espressa, stabiliamo quanto segue:

Art. 1. Li beni altre volte appartenenti ai Conventi, saranno loro restituiti, sia che questi beni trovinsi situati nello stesso Cantone, oppure in un altro.

2. L'amministrazione dei beni Nazionali, eccettuati quelli già appartenenti a Berna, nei Cantoni di Vaud, e d'Argovia, è provvisoriamente restituita ai Cantoni, cui essi appartenevano. I titoli de' crediti di Berna saranno provvisoriamente rimessi a tre Commissarj nominati dai Cantoni di Berna, di Vaud, e d'Argovia.

3. In ogni Cantone aggravato di debiti anteriori alla rivoluzione, sarà assegnato un fondo per loro ipoteca, o loro estinzione, su quel che resterà dei beni appartenenti altre volte al Cantone.

4. Sarà costituita per ogni Città un'entata proporzionata alle sue spese municipali.

5. Il debito Nazionale sarà liquidato; e i crediti costituiti sull'estero a profitto di alcuni Cantoni, serviranno tosto pro rata alla loro estinzione. Se il debito eccede i crediti, l'eccedente sarà ripartito tra i Cantoni pro rata di quanto loro resterà dei loro beni stabili dopo il pagamento dei debiti Cantionali antecedenti alla rivoluzione, e la ricomposizione del patrimonio delle Città.

6. I beni mobili, ed immobili, che resteranno dopo la formazione del fondo comuna-

le, e il pagamento dei debiti Cantionali, e Nazionali resteranno in proprietà dei Cantoni, cui essi appartenevano. Quelli, che rimarranno nei Cantoni di Vaud, e d'Argovia, verranno loro ceduti. Ciò che resterà dei crediti di Berna, sarà distribuito egualmente tra i Cantoni di Berna, di Vaud, e d'Argovia.

7. Una commissione composta di 5 membri, cioè dei Cittadini Stapfer Ministro della Repubblica Elvetica, Kuster già Ministro delle finanze, Raemy antico Cancelliere di Friburgo, e Membro attuale della Camera Amministrativa, Sulzer di Winterthur Deputato Elvetico, Lorenzo Mayr di Lucerna Presidente della Camera Amministrativa, verificherà i bisogni delle Municipalità, determinerà la estensione dei loro bisogni, e i fondi necessari per riconstituire la loro entrata, liquiderà i debiti dei Cantoni, ed il debito Nazionale, assegnerà ad ogni debito il fondo necessario per l'ipoteca, o l'estinzione, e determinerà i beni che rientreranno in proprietà d'ogni Cantone.

8. Essa pubblicherà le sue operazioni sui debiti il 10 Maggio, e sulle entrate delle Città, e il patrimonio dei Cantoni il 10 Giugno; e tosto spedirà ciascun travaglio al primo Landamano della Svizzera, e ad ogni Cantone per farne eseguire i risultati.

9. La Commissione si riunirà al Capo-luogo del Cantone dirigente, e vi resterà sino alla fine delle sue operazioni.

Il presente Atto, risultato di lunghe conferenze di spiriti saggi, ed amici del bene, ci è sembrato contenere le disposizioni più opportune, onde assicurare la pacificazione, e la felicità degli Svizzeri.

Subito che esse saranno eseguite, le truppe Francesi saranno ritirate.

Noi riconosciamo l'Elvezia costituita secondo il presente Atto, come Potenza Indipendente;

Noi garantiamo la Costituzione Federativa, e quella di ciascun Cantone contro i nemici della tranquillità dell'Elvezia, chiunque essi sieno, e promettiamo di continuare le relazioni di benevolenza, che da molti secoli hanno unite le due Nazioni.

Fatto, e dato a Parigi, il 30 piovoso anno XI. (19. Febbraio 1803).

Sott. Bonaparte.

Il Segretario di Stato

Sott. Ugo B. Maret.

Il Ministro delle relazioni estere: Sotto C. M. Talleyrand.

Il Ministro delle relazioni estere della Repubblica Italiana: Sott. J. Marescalchi.

Il presente Atto è stato rimesso dai Senatori Commissarj sottoscritti ai dieci Deputati Svizzeri sottoscritti. A Parigi, il 30 piovoso anno XI. (19 Febbraio 1803.)

Sott. Barthelemy, Roederer, Fouché, Dèmeunier.

Sott. Luigi d'Affry, Pietro Glutz, Emanuel Jauch, H. Monnot, Reinhard, Sprecher Bernegg, P. A. Stapfer, Paolo Ustery, R. de Watteville de Montbenai, Ig. Von-Flue.

Scuola e maestro

«Dove trarrà origine e dove si alimenterà la capacità autorinnovatrice della Scuola? E, anzitutto, la Scuola come istituto emanato e condizionato dalla consistenza spirituale del gruppo sociale, ha un centro interiore che ne animi ogni attività e che dia il crisma dell'umano alla fredda esecuzione di piani e di programmi?

La risposta è ovvia. E quel motivo di umanità, quel centro propulsore di tutta la vitalità spirituale della Scuola non ha che un nome: **Educatore.**

Il maestro, con la prestantza morale della sua personalità, con l'ardore mai domo della fede nella perfettibilità umana, è il solo elemento che possa imprimere alla Scuola la peculiarità dinamica di un autorinnovamento di forme e di contenuto.

L'inglese H. C. Dent ha ragione di affermare in una sua recente pubblicazione che «nessun sistema educativo può elevarsi oltre il livello degli insegnanti che lo servono». Il pestalizzismo, il froebelismo, il montessorismo, quali aspetti degeneri della vitalità dei metodi in mano di epigoni, indicano a sufficienza come validissimi principi pedagogici intristiscano e muoiano se non sono attivizzati dalla solidarietà morale dell'educatore cosciente di non essere semplicemente uno strumento di esecuzione e di espedienti didattici.

C'è dunque un punto ben fermo da porre a fuoco: come dotare la Scuola di una classe insegnante che risponda a quei requisiti e che si senta investita del massimo dei compiti, quello di essere maestra di vita.

Giovacchino Petracchi.

La "froda,,

Nelle vallate sopracenerine il salto dei torrenti dalle rupi è designato con un vocabolo affatto estraneo alla lingua italiana. E' la froda (pronuncia di o quasi sempre chiusa). Dallo Sluga al Monte Rosa — insegna la geografia linguistica — il vocabolo è ben vivo, e abbondantemente riflesso nella toponomastica. Quante sedi e porzioni d'alpe han nome Froda dalla vicinanza ad una cascata! Esistono persino villaggi con questo battesimo, com'è il caso di Frutt in Val Formazza, situato presso la cascata della Toce; i Walser ultimi colonizzatori han conservato, con lievissima alterazione, la parola preesistente. Ma non è fuor di luogo aggiungere qui che la zona di froda, propria del versante meridionale, è anche più vasta, sia riguardo al territorio piemontese, sia soprattutto a oriente con l'inclusione della Valtellina.

Vien naturale di chiedersi donde provenga un vocabolo così nettamente dialettale. L'opinione prevalente è quella che vi scorge un rettilo gallico; le condizioni geografiche suaccennate non contrastano, giacchè il fatto della estinzione del vocabolo verso il piede delle Alpi può benissimo trovare la sua spiegazione nel graduale diminuire delle cascate e quindi nella perdita di vigore del vocabolo stesso — condizione propizia alla fortuna delle voci nazionali e letterarie. Nelle Prealpi già domina l'italiano cascata (cascada, caschèda). Il Sottoceneri ignora, si può dire, la froda. Ma che non sempre fosse proprio così si può dedurre dal fatto che ad Astano le acque alquanto precipitose di un ruscello serbano il nome di Frodalerà.

Ad una base gallica fruta si ritengono dunque riferibili le forme delle varie parlate dialettali, come fruda e frua, froda e froa, fodra, foudra, sfroda. La penultima di queste voci è tipica della Val di Blenio (e, per quel poco che vi ha relazione, del romancio); l'ultima, alquanto curiosa per la protesì della s, è del Comune di Iragna.

Più o meno connesse con le cascate sono le gole con le quali i torrenti superano, nascondendosi dentro, il gradino che separa solitamente lo sbocco dei valloni laterali dal piano della valle principale. Tali gole costi-

tuiscono un complesso di fenomeni erosivi e di strutture geofisiche in cui spesseggiano gorghi e bacini e cavità incise, come da un tornio, nella roccia viva, alla maniera delle marmitte dei giganti. Sono questi i pirói o piréi, termini che erroneamente taluno riferisce a parius (paiolo), e che invece hanno come punto di partenza, come idea madre, la pira o pila dell'acqua santa, la vasca di chiesa sostenuta da una colonnetta o, con porzioni minori, innicchiata nei muri. Che qualche voce simile, ad es. parun, possa ricondursi a parius, nulla da obiettare; ma l'attinenza di pirói e piréi con la pira è troppo evidente per pensare ad altro processo analogico. Ad Iragna (1) il paiolo grande dell'alpe è detto canderà, e il paiolo piccolo si confonde con le casseruole; non ci sarebbe fondamento plausibile per una figurazione da parius. Nella gola del Sosto troviamo addirittura la forma nuda pira, nella locuzione toponomastica Pira dra vegia. Perchè poi si sia tirata in ballo la vecchia lasciamo ai curiosi del folklore il compito di pescare qualche informazione.

E. B.

1) Quivi sono i pirói, presso il villaggio.

IL VERO PROBLEMA MODERNO

Oggi le finalità, l'organizzazione, i programmi e i metodi educativi tradizionali sono sempre più messi in discussione. Tanto che, a mio vedere, siamo sul limite della più completa trasformazione che si sia compiuta nella pedagogia, dai tempi di Platone in poi. E tale trasformazione è stata resa inevitabile e dominata da chi ha capito che, come ha scritto così bene Richard Livingstone, «il vero problema moderno è di umanizzare l'uomo, di additargli gli ideali spirito, senza i quali nè la felicità nè il successo possono essere autentici e duraturi; di produrre esseri che sappiano non solo di integrare gli atomi, ma anche usarne l'energia per fare del bene».

Harold C. Dent.

Per la patente di Scuola maggiore

Con decreto esecutivo del marzo scorso, il Consiglio di Stato ha fissato nuove norme che mirano a ottenere valida garanzia circa la preparazione culturale e le qualità didattiche degli aspiranti al titolo di maestro di Scuola maggiore.

Un'importante innovazione è quella per cui l'ammissione agli esami non può essere accordata se non a coloro che hanno conseguito la patente di maestro di Scuola elementare «da almeno quattro anni», e «avendo effettivamente insegnato per la durata di trenni scolastici in qualità di titolari o di supplenti di una scuola elementare», e ancora alla condizione che «abbiano dato, come insegnanti, buona prova e siano stati giudicati meritevoli di accedere ai suddetti esami da un'apposita commissione designata dal collegio degli ispettori e presieduta dal titolare di pedagogia presso la scuola magistrale».

Fin qui bastava — se ben ricordiamo — che l'aspirante fosse in possesso della patente da due anni. Nessuna distinzione fra chi avesse o no insegnato nell'Elementare minore. E nessun preavviso né dell'Ispettore scolastico di Circondario né commissoriale.

La limitazione è indubbiamente rilevante. Da una parte è manifesta la preoccupazione di evitare che la sola preparazione culturale dia accesso all'insegnamento nella Maggior, e questa è indubbiamente precauzione lodevole da più punti di vista. Dall'altra, si tende a dare possibilità di avanzamento soltanto a chi abbia insegnato con successo in un periodo sufficientemente lungo, e però dimostrato doti rilevanti di preparazione congiunte a buone qualità didattiche.

A queste restrizioni si è arrivati in conseguenza dei risultati insoddisfacenti degli ultimi anni: iscrizioni, relativamente alle promozioni, troppo elevate; e prove negative date nei posti occupati da una parte degli insegnanti promossi.

All'atto dell'iscrizione, gli aspiranti al titolo di maestri di Scuola maggiore devono presentare una relazione scritta sull'andamento della scuola in cui hanno insegnato come titolari o come supplenti e illustrare analiticamente un determinato insegnamento previsto dal programma dell'Elementare

minore. Gli esami vertono sugli argomenti indicati dal programma preparato dalla Commissione degli studi e approvato dal Consiglio di Stato, e comprendono prove scritte di italiano, pedagogia, matematica, francese; prove orali, oltre che nelle materie menzionate, di storia e civica, didattica, geometria, computisteria, scienze naturali e geografia. Come già negli anni scorsi, vengono esclusi dagli esami orali i candidati che dal complesso dei saggi scritti risultano impreparati.

La Commissione d'esame, che viene nominata per ogni singola sessione dal Consiglio di Stato, presenta alla fine degli esami un rapporto e la tabella delle note riportate dai candidati, e alle conferenze commissionali assistono, per turno, gli ispettori scolastici di circondario dei singoli candidati. Sulla patente di Scuola maggiore, anziché le singole note riportate, sarà iscritto un giudizio, concordato con l'Ispettore scolastico, che riflette la valutazione generale: sufficiente, buono, ottimo; e in quest'ultimo caso all'esaminando sarà restituita la tassa d'iscrizione.

La patente di Scuola maggiore, poi, è avvalorata dal mancato riconoscimento dell'equipollenza di altri titoli di studio.

Intorno al nuovo decreto, che sostituisce quello del 1946, e, in senso lato, sullo spirito degli esami e perfino sull'opportunità o meno degli stessi, abbiamo letto, in questi ultimi anni, scritti improntati a tendenze diverse e contrastanti nei vari organi magistrali. Non mettiamo in dubbio la sincerità da cui muovono molte critiche sull'argomento, ma siamo d'opinione che troppe volte i termini della questione siano spostati. I termini «indulgenza» e «severità», che di solito ricorrono, espliciti o sottintesi, nella polemica intorno agli esami per la patente di Scuola maggiore, non sono adatti ad aprire la via alla soluzione migliore: essi possono darci l'illusione di un equilibrio soddisfacente in relazione al numero dei postulanti e dei concorsi, ma nulla più: non la sicurezza che i maestri degni della promozione l'abbiano ottenuta, non la garanzia che gl'indegni siano stati scartati. La scelta deve invece poggiare su criteri

oggettivi. E se quelli vigenti non sono tali, si cambino.

Il prof. Saglini scriveva alcuni mesi fa nel « Risveglio » che « la scuola maggiore ha bisogno di trovare nel maestro una certa « statura », che si raggiunge solo attraverso un approfondito culturale ». Ed è vero, ma solo in parte: se al maestro difetta il tono della personalità non c'è cultura che basti a supplirvi, come non c'è abilità di metodo che possa sostituire una valutazione chiara di ciò che si deve insegnare e ciò che è fatto enciclopedismo. Certo l'approfondimento culturale è indispensabile, e chi lo trascura, nonchè meritare di salire all'insegnamento elementare minore a quello maggiore, non è al suo posto in nessuna scuola.

Il nuovo decreto fondamentalmente tiene conto, nella selezione, di queste premesse: non vediamo quale altro significato possa avere l'esclusione dagli esami dei docenti delle Elementari inferiori che non abbiano insegnato durante un certo periodo con buon esito. Ma poi ci sembra eccessiva preoccupazione estendere la prova ad « almeno quattro anni » e far passare attraverso il filtro di una commissione speciale insegnanti favorevolmente giudicati dagli ispettori scolastici nel corso di un quadriennio e più. In così lungo periodo — e riteniamo anche in più breve tempo — l'ispettore ha la possibilità di valutare la personalità dell'insegnante, i suoi interessi culturali, il suo grado di umanità, la sua coscienza d'educatore, insomma. Perchè non si dà « buona prova » che non sia poggiata su un complesso di qualità. E, d'altra parte, la relazione sull'andamento della classe e la trattazione d'uno specifico insegnamento offrono pure la possibilità di saggiare la preparazione del candidato.

Questa selezione anticipata, poi, dovrebbe consentire l'eliminazione di gran parte degli inetti e quindi ridurre al minimo il periodo d'esame: ciò che comporterà qualche economia per lo Stato, il quale con lieve sacrificio potrà addossarsi le spese d'esame e abolire o diminuire sensibilmente la tassa d'iscrizione. Semmai una riduzione dello onere statale potrà essere attuata riducendo di un terzo, e magari della metà, la commissione d'esame e lasciando alle loro cure o a godersi le meritate vacanze gli ispettori; i quali dopo aver preavvisato favorevolmente o sfavorevolmente al momen-

to delle iscrizioni hanno assolto il loro compito e possono lasciare alla commissione esaminatrice il proprio.

A rendersi conto del tono della personalità d'un maestro, cioè della preparazione morale e culturale ch'egli deve portare nella Scuola maggiore, dell'interessamento che egli mostra ai problemi del paese — che sono anche i problemi della scuola — non crediamo occorra proprio un collegio di dieci professori in cui siano rappresentati gli insegnanti di tutti gli istituti superiori, più l'università e il politecnico, non senza la proporzionale pura delle sfumature politiche che chiude il becco a ogni rimostranza di partito. Pensiamo anzi che ciò sia più ancora che pletorico, ingombrante e « controproducente ».

L'esame per la patente di Scuola maggiore non vuole essere una ripetizione di quello di quarta magistrale: è cosa completamente diversa, più e meno difficile a un tempo: misura il grado di preparazione e di maturazione raggiunto dal candidato con le facoltà proprie (se ne ha) e non l'imparaticcio degli ultimi mesi o delle ultime settimane, fatto di scorribande e nervosismi nei quaderni o nelle dispense scolastiche di quattro o cinque o sei anni addietro.

Questo non vuol dire affatto menomazione della serietà degli esami o del decoro della scuola: vuol dire, invece, misurare le attitudini vere e la personalità vera del maestro come risultato dell'azione autoeducativa che avrà compiuto come uomo e come docente dopo la sua preparazione scolastica. Ciò che significa appunto per un verso qualcosa di meno ostico e men fastidioso d'una ruminazione ripetuta delle lezioni scolastiche, e per un altro qualcosa di men banale, perchè impegno incessante di rinnovamento spirituale e di vita.

EDUCAZIONE

L'educazione non può essere unificata nello studio delle scienze, o nel cosiddetto studio della natura, poichè separata dalla attività umana la natura stessa non è unità; la natura in sè è una quantità di oggetti diversi nello spazio e nel tempo, e il cercare di costituirla come centro di lavoro di per sè equivale a introdurre un principio di dispersione piuttosto che un principio di concentrazione.

John Dewey

Le cause profonde

Il fenomeno dello spopolamento delle campagne e delle valli e dell'assorbimento, nei centri commerciali ed industriali, di una crescente parte della gioventù rurale preoccupa non soltanto le autorità cantonali e federali ma altresì quelle di molti Stati. La terra, infatti, è pur sempre la ricchezza naturale fondamentale, la nutrice perenne dell'umanità, la base più sicura dell'economia dei popoli. E ciò non solo. Le popolazioni delle campagne e delle montagne sono le più sane moralmente e fisicamente, forniscono le forze più vitali, più temprate, più resistenti, oserei dire anche le intelligenze più fresche e creative. Se guardiamo la storia del nostro piccolo paese vediamo che furono i montanari che vollero la libertà, crearono il primo nucleo di comunità libere della Svizzera, e ne furono gli indomiti difensori prima, e poi i più saldi e fieri tutori dei diritti popolari. Ed anche nel Ticino, i villaggi hanno prodotto non soltanto i più tenaci lavoratori, ma anche i più chiari e devoti e disinteressati statisti, i più insigni artisti, i più arditi promotori del progresso della civiltà. Certo, questi uomini hanno svolto la loro opera nei centri di attività, negli ambienti adatti alla loro azione. Ma è nelle libere campagne e montagne (non esistevano neppure popolose città) che nacquero questi valenti uomini, questi operosi cittadini.

E', adunque, nell'interesse generale del paese che lo spopolamento delle campagne e delle valli venga frenato.

Infatti la Confederazione e il Cantone largheggiano in aiuti finanziari, in sussidi per l'agricoltura, per la selvicoltura, per l'economia montana. Senza questi aiuti il decadimento sarebbe stato molto maggiore, non si sarebbero migliorati molti alpi, sistemate meglio le foreste, costruite tante strade, migliorate le razze bovine. Ma il fenomeno dello spopolamento od almeno dell'abbandono dell'agricoltura da parte di troppi giovani perdura. Non bastano adunque i sussidi, gli aiuti finanziari. Bisogna migliorare l'insieme della civiltà.

La prima e massima cura deve essere riservata all'uomo.

Ammiriamo lo sforzo che viene dedicato all'educazione ed all'istruzione, al crescente

sviluppo dell'istruzione professionale, secondaria. Ma sappiamo che nelle campagne e nelle valli esistono, all'infuori dei ginnasi di Mendrisio e di Biasca, solo scuole per la istruzione elementare, obbligatoria; che la spesa per questa istruzione grava sulla popolazione rurale stessa, cioè sui comuni, in misura ancora molto greve, mentre il Cantone assume un peso finanziario ingente per le scuole secondarie che hanno sede nei centri principali e perciò sono in massima parte a beneficio della popolazione urbana.

Noi crediamo sia giusto e doveroso che lo Stato concorra alla elevazione dell'istruzione, della cultura. Ma crediamo che ciò debba essere fatto anche nelle campagne e nelle valli. Perciò riteniamo necessario che si istituiscano anche nelle zone rurali scuole di istruzione media, che diano possibilità pure ai poveri di frequentarle, che siano focolari permanenti di educazione dell'intelligenza. E così pure per l'insegnamento professionale. Anche nelle zone rurali devono esserci le scuole confacenti allo sviluppo, al perfezionamento della loro vita economica.

Se, ormai, per tutte le categorie di arti e mestieri si provvede all'insegnamento professionale, tale beneficio devono averlo anche quelli che si dedicano alla coltivazione della terra, quelli che daranno valore al patrimonio fondamentale per l'economia del paese, quelli che rimangono nel loro villaggio. Poichè una trasformazione dei metodi e delle culture è indispensabile ed urgente, bisogna aprire la mente, formare l'intelligenza, preparare gli operai per questa arte, l'agricoltura, che esige essa pure intelligenza e perizia, che non è meno degna e nobile di qualsiasi altra professione, anzi dà all'uomo il massimo di libertà e di indipendenza, gli procura il frutto del suo lavoro, gli dà sanità e robustezza, lo tiene in contatto con la sua famiglia, gli assicura una vita sana moralmente e socialmente.

Le scuole sono il mezzo principale, imprescindibile per questa urgente, indispensabile opera di educazione e d'istruzione.

Ma vi è tutta un'opera morale e sociale da compiere. I giovani che vanno nelle città sono inebriati dai divertimenti, dai cinema, dalla radio, e si disaffezionano, si distaccano

dai loro villaggi, accettano anche di fare lavori umili, modesti, ma che permettano loro di vivere nelle città e partecipare alla loro vita.

I benefici apportati dalla scienza, dalla tecnica, devono estendersi anche alla campagna e alle valli. La vita non deve stagnarvi, bensì progredire, perfezionarsi, essere elevata ed animata dallo sviluppo dell'intelligenza, dai progressi della scienza e sue applicazioni, arricchita dai valori dello spirito, nobilitata da un'alta coscienza morale.

Tutto questo deve essere fatto, con sentimento di solidarietà umana e sociale, per la elevazione della vita e della civiltà di tanta parte del popolo ticinese.

Arnoldo Bettelini.

Fra libri e riviste

DIPARTIMENTO CANTONALE DELL'INTERNO. - Massimario di giurisprudenza dedotta dalle sentenze della Commissione dell'Amministrativo. (Dal 1907 al 1952). A cura del cons. Cesare Mazza. Centrale cantonale degli stampati, Bellinzona, 1952, fr. 13.—

La lunga e lodevole pratica amministrativa svolta in Consiglio di Stato nel corso di un quindicennio, la competenza che gli viene da esperta conoscenza della materia e l'amore della cosa pubblica, accompagnate da paziente e oculato studio, hanno consentito all'on. cons. Cesare Mazza di dare coordinazione alla giurisprudenza dell'Amministrativo dall'inizio dell'attività dell'omonima commissione del Gran Consiglio allo scorso anno 1952. E accanto a ciò — avverte l'on. Consigliere di Stato Lepori in un'ampia « Presentazione storico-politico-giuridica » — come utile complemento, attraverso un'indagine paziente, egli ha raccolto anche le più importanti sentenze delle autorità ticinesi in materia di contenzioso amministrativo, relative a questioni che toccano direttamente o indirettamente gli enti pubblici, e alcune sentenze della Camera di diritto pubblico del Tribunale federale in vertenze attinenti specialmente al nostro diritto pubblico. A completare l'opera, egli ha aggiunto una preziosa e minuta rubrica alfabetica ».

Segnaliamo l'importante opera, che ha richiamato l'attenzione e la critica favorevole dei competenti, come nuovo, esimio servizio reso al Paese dall'egregio studioso e uomo di Stato, da un quarantennio quasi, in varie funzioni, al servizio del Cantone con indefettibile attività. È un lavoro che agevola la ricerca e soddisfa un bisogno largamente sentito.

HAROLD C. DENT. - Problemi dell'insegnamento. « La Nuova Italia » Editrice, Firenze. - Il volumetto, che fa parte della collana « Educatori antichi e moderni » diretta da Ernesto Codignola, opera di un uomo di scuola inglese che ha mente aperta alle più moderne concezioni educative, non interessa soltanto sotto l'aspetto di guida alla conoscenza della scuola elementare e secondaria del Regno Unito, benchè l'autore rivolga specificatamente l'attenzione alle condizioni particolari del suo paese. Un isolamento pieno non si dà in fatto di educazione, oggi: le correnti del pensiero da cui trae vita l'educazione corrono il mondo, sia pure con ripercussioni più o meno sensibili in questo o quel paese, a seconda del grado culturale, delle condizioni politico-sociali, delle affinità o disparità di concezioni di vita. Così il problema della scelta degli insegnanti, della loro preparazione, dei metodi di insegnamento, della carriera, così i compiti educativi, ecc.

Secondo il Dent, una rivoluzione è in corso, e non solo in Inghilterra, nel campo dell'educazione. E la civiltà occidentale ne è minacciata. La scuola, se adattata alle esigenze nuove, soprattutto mediante insegnamenti accuratamente scelti, preparati alla loro missione, e prima ancora selezionati secondo criteri avveduti, può evitare ricadute a livelli inferiori di civiltà. « Oggi le finalità, l'organizzazione, i programmi, i mezzi educativi tradizionali son sempre più messi in discussione. Tanto che, a mio vedere — afferma — siamo sul limitare della più completa trasformazione che si sia compiuta nella pedagogia dai tempi di Platone in poi ».

L'Inghilterra ha avviato una tale evoluzione. Esperienze intelligenti si compiono: ma un ostacolo grave risiede nella scarsità di insegnanti capaci di camminare col tempo.

Necrologio sociale

Mo. Giuseppe Alberti

Un altro vuoto nelle file della « Demope-deutica » e una perdita improvvisa, penosa, che si porta dietro vivo rimpianto, e ci fa ripetere sconsolatamente: — Ah, se ci fosse Alberti !...

Alla Società « Amici dell' Educazione del Popolo » Giuseppe Alberti apparteneva da quasi un cinquantennio, dal 1904, quando compiuti appena gli studi alla Normale, giovane e con patente che attestava intelligenza e serietà di preparazione, il direttore delle Scuole luganesi d'allora, prof. Nizzola, l'aveva chiamato a insegnarvi. Ma l'attività di lui a favore dell'associazione fransciniana e dell'« Educatore » doveva intensificarsi e dare frutti copiosi più tardi, dopo il '20, quando l'Alberti tenne, praticamente, sotto la direzione del prof. Pelloni, la carica di maestro supplente, quella di segretario di « cancelleria », d'amministratore dell'« Educatore », segretario della Dirigente e segretario della Colonia climatica luganese. E segretario-amministratore del nostro periodico fu un po' sempre, dopo la nomina che risale al '26, e anche qualche mese prima della sua morte avemmo conferma dell'attività sua, sebbene nel '51, compiuto il limite d'età come insegnante e passato al beneficio della pensione, alternando la sua dimora luganese con quella di Bedigliora, se ne fosse nominalmente ritirato; bastava ricorrere al suo aiuto d'uomo informato, diligente e compiacente, ed egli rispondeva prontamente. La « Dirigente » gli aveva dato aperto riconoscimento dei numerosi meriti a suo tempo, quando col pensionamento pensava d'andarsene « a riposare » dopo avere cercato e instradato il successore: ma si sapeva bene che su Alberti si poteva contare anche dopo se l'occasione si presentasse: e si presentò ripetutamente, e ogni volta tornò l'Alberti buon esecutore e buon consigliere a rendere, sorridente, gli utili servigi.

L'avevamo ritrovato alla commemorazione luganese del consigliere di Stato Antonio Galli, in occasione dello scoprimento della lapide, e poi al modesto banchetto, dove la

sua arguzia scoppiava non meno frizzante del solito. La malattia del nostro segretario-amministratore dell'« Educatore » l'aveva integrato nelle sue mansioni di « cancelliere » e amministratore del periodico, ed egli, anche nel fisico, ci parve ringiovanito.

Giuseppe Alberti era nato a Bedigliora nel 1885. I cinquant'anni di vita luganese non lo sradicarono dal natio Malcantone, del quale conservò sempre nel cuore l'attaccamento filiale e sulle labbra la schietta parlata proverbiosa. Era di casa lassù come in città, con quel facile suo adattamento ai casi della vita che è sempre buona risorsa degli uomini pratici sorretti da ottimistica filosofia. « Come puoi — gli chiedemmo una volta — attendere a tante cose nella giornata senza inciampare mai e senza spazientirti ? » — « Vag adasi ». E fedele al motto del bonario personaggio di Cesare Cantù, pur senza mai darsi pensiero di Carlambrogio di Montev ecchia, passava in un giorno dalla preparazione e distribuzione del materiale scolastico alla supplenza, dall'illustrazione della nuova serie di diapositive ai lavori inerenti alla Colonia o alla « Demopedeutica », tutto appuntino e senza mai un minuto di ritardo. Nella sua attività della giornata e dell'annata ogni cosa era meticolosamente prevista e ogni intralcio calcolato. Una regolatissima macchina umana funzionante apparentemente senza fatica e quasi a guisa di svago: poi un arresto brusco, ed è la morte istantanea, che gli lascia appena il tempo di dire. — Vado.

Mezzo secolo d'intensa e svariata attività l'aveva ricondato di meritata benevolenza a Lugano, dove conosceva tutti, e per un verso o per l'altro con tutti aveva dovuto incontrarsi: e il buon ricordo non sarà tanto presto dimenticato. Degli aderenti alla « Demopedeutica », ch'era un po' la sua seconda famiglia, nessuno gli era sconosciuto: traverso le assemblee sociali, alle quali non mancava mai, una volta o l'altra li aveva visti, e gl'indirizzi di tutti erano fermi nella memoria non meno che nel listinario.

Una vita spesa senza chiasso, ma ben spesa, e che l'affezione e quel po' d'insopprimibile egoismo che sempre ci si mescola ci facevan augurare si prolungasse tanti anni ancora.

I suoi funerali, svoltisi a Lugano e a Bedigliora, sono stati una grande manifestazione di dolore e di riconoscenza, alla quale hanno partecipato autorità luganesi e cantonali, demopedeuti, numerosi colleghi di ogni ordine di scuole, scolari, amici, conoscenti.

Alla Famiglia, e particolarmente alla Vedova e ai Figli, la « Demopedeutica » rinnovava le sentite condoglianze, alle quali s'associa l'« Educatore », cui particolarmente l'Estinto rese inestimabili servigi.

Sforzo individuale e sforzo collettivo

Non basta articolare le forme dell'organizzazione in movimenti sempre più sciolti; occorre che nell'insieme la complessa macchina della scuola proceda unitariamente.

Unità interiore, beninteso, per cui il maestro resti impegnato ad una diuturna riorganizzazione della propria personalità che sottintenda coscienza professionale e solidarietà spirituale. La pratica educativa, quella pratica che Dewey definisce principio e termine di una scienza dell'educazione, la pratica educativa, dicevo, rimane l'**humus** ferace ove la scuola potrà trarre un'effettuale continuità positiva di forma e di contenuto.

Ciò che significa fare d'ogni complesso scolastico un centro di ricerche e di studi che si alimenti alle vive esperienze degli educatori e che contribuisca alla soluzione della quotidiana problematica che una scuola rettamente intesa non può non offrire.

Praticamente ciò equivale ad una messa in atto di una collaborazione attiva fra educatori che, ove non sia sentita, si presenti pure come dovere sancito da articoli di regolamento, ma che comunque serva a cementare a grado a grado l'opera dei maestri in uno sforzo comune di riadattamento e miglioramento dei metodi didattici. Laddove la Scuola si faccia comunità, laddove gli insegnanti slarghino i loro interessi oltre le pareti della loro aula, un fecondo fervore costruttivo avvicinerà menti e cuori nella travagliata ricerca dei migliori sentieri per giungere alla meta.

Giovacchino Petracchi.

LA ROVINOSA PRIGIONE

Più di un insegnante è alquanto destro e disonesto. Egli scopre che con un po' di abilità e organizzazione (e naturalmente trascurando del tutto gli interessi dei propri allievi), può correggere tutti i compiti cui è strettamente tenuto, e preparare le lezioni da lui ritenute necessarie (di solito poche o punte), durante le ore di scuola — e ancora trovare il tempo tra le nove e le quattro e mezzo, di risolvere le parole incrociate, di riempire la schedina del totocalcio, o di scrivere per « autodidatti » un libro di testo di aritmetica, di inglese o di qualunque altra materia che non insegni. Evidentemente questo è un cattivo insegnante, anzi non è affatto un insegnante: è solamente il guardiano di una prigione. E la sua classe è una prigione ben tesa, per quanto modernamente arredata sia, e per quanto egli tenga la scolaresca a briglia sciolta; perchè sarà la rovinosa prigione in cui risiede il vuoto della mente e dello spirito. Egli non fa niente, così i suoi allievi non fanno niente, se non rovinarsi.

Harold C. Dent.

QUEL CHE LA SCUOLA PUÒ FARE

Il nostro sistema di scuole pubbliche fu fondato in nome della uguaglianza di possibilità per tutti, indipendentemente dalla nascita, dalla condizione economica, dalla razza, dalla religione e dal colore. La scuola non può da sè sola creare o incorporare quest'idea, a quel che essa può fare per lo meno è di creare degli individui che comprendano il significato concreto di quest'idea colla loro mente, che la nutrano nei loro cuori e siano pronti a lottare per essa nelle loro azioni.

John Dewey.

AVVISO

A evitare disguidi, ritardi, ecc., preghiamo vivamente collaboratori, soci, case editrici che inviano pubblicazioni per la recensione, giornali e riviste che ci accordano il cambio di indirizzare impersonalmente i loro invii a: Redazione de « L'Educatore », Bellinzona.